

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, n. 3908

Fatto

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza nr. 107 del 2014, investita del gravame proposto in via principale da TIV Terminal Intermodale spa (di seguito per brevità TIV) ed in via incidentale da R.B., condannava la prima, in favore del secondo, al pagamento di € 5.920,00, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., per infortunio sul lavoro occorso il 6.4.2006.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava come nel ricorso introduttivo di primo grado il lavoratore avesse riferito la responsabilità di TIV e della Nuova Compagnia lavoratori Portuali di Venezia soc.cop. (nei cui confronti anche era stata in origine proposta la domanda) alla violazione sia dell'art. 2087 che dell'art. 2051 cod.civ. e che, comunque, la qualificazione giuridica dei fatti storici addotti a fondamento della richiesta risarcitoria spettasse in ogni caso al giudice.

Ciò posto, secondo i giudici di merito, l'infortunio si era verificato per aver il lavoratore utilizzato, durante una manovra di imbracatura di travi, un cavo metallico attorcigliato, fornito dalla TIV, nonostante fosse stata a quest'ultima segnalata la necessità di cambiare i cavi perché non maneggevoli.

La responsabilità dell'infortunio era, dunque, riconducibile esclusivamente a TIV, quale impresa tenuta all'esecuzione delle operazioni portuali, ai sensi e per gli effetti della legge nr. 84 del 1994, cui faceva capo l'organizzazione del lavoro, compresa la fornitura e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per l'attività lavorativa (nello specifico, appunto, i cavi utilizzati per l'operazione di imbracatura).

Avverso la predetta decisione, ha proposto ricorso TIV affidato a tre motivi ed illustrato con memoria ex art. 378 cod.proc.civ.

Hanno resistito con controricorso R.B. e la Nuova Compagnia lavoratori Portuali di Venezia soc.cop.; il lavoratore ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cit.

Diritto

Con il primo motivo ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. è dedotta violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.

T.I.V. censura la sentenza assumendo la violazione del principio della domanda poiché la richiesta del lavoratore era stata fondata sull'art. 2087 cod.civ. solo in relazione alla Nuova Compagnia lavoratori Portuali di Venezia soc.cop. mentre, nei confronti della T.I.V., la pretesa

era stata fondata esclusivamente sull'art. 2051 cod.civ.

Il motivo Ã" da respingere.

Come chiarito nello storico di lite, la pronuncia impugnata ha specificato che, nel ricorso introduttivo di primo grado, il lavoratore aveva riferito la responsabilitÃ , ad entrambe le societÃ , sia ai sensi dell'art. 2087 cod.civ. che ai sensi dell'art. 2051 cod.civ.

Per idoneamente censurare detta statuizione, la parte ricorrente, nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ. e dall'art. 369 nr. 4 cod.proc.civ., avrebbe dovuto trascrivere, nei suoi esatti termini, il ricorso introduttivo di primo grado, onde consentire alla Corte di verificare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dal lavoratore e valutare la decisivitÃ del rilievo.

La sentenza Ã", comunque, sorretta da un'ulteriore ratio decidendi: la possibilitÃ per il giudice, immutati i fatti storici posti a fondamento della domanda risarcitoria, di determinarne la qualificazione sul piano del diritto sostanziale.

Trattasi di statuizione conforme al principio generale di questa Corte, secondo cui «il vizio di ultra e extra petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronuncia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione, dovendosi, invece, escludere la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., tutte le volte in cui la pronuncia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate» (cfr. Cass. nr. 14552 del 2005); detto principio Ã" stato specificato con riferimento alla materia risarcitoria, affermandosi che il giudice non Ã" vincolato nel potere di qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata, ben potendo sussumerli in diversa fattispecie, ove la condotta prospettata sia, con essa, astrattamente compatibile (ex plurimis, in argomento, Cass. nr. 11805 del 2016; Cass. nr. 15223 del 2014).

La censura che involge anche detta argomentazione incontra i medesimi limiti di cui sopra: la carente trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce alla Corte di verificare il contenuto delle originarie allegazioni e, di conseguenza, la fondatezza delle critiche complessivamente mosse alla decisione (id est: modifica, da parte dei giudici di merito, del titolo giuridico e dei fatti costitutivi azionati nel ricorso introduttivo).

Con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- Ã" dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 cod.civ. nonchÃ© ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.- omessa motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo, promiscuamente riferito al vizio di violazione di legge ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo, prospetta, nel suo complesso, censure di merito, attinenti all'apprezzamento

delle risultanze istruttorie da parte della Corte territoriale, e va pertanto rigettato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di cassazione, non Ã consentito censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione proposta dalla parte, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; tanto pi¹, nella fattispecie, dove trova applicazione *ratione temporis* (ai sensi dell'art. 54, comma 3, DL nr. 83 del 2012) il nuovo testo dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., in quanto la sentenza impugnata Ã stata pubblicata in data successiva all'11 settembre 2012 sicchÃ© il vizio della motivazione Ã deducibile soltanto in termini di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ã stato oggetto di discussione tra le parti».

Nello specifico, la sentenza ha accertato che il lavoratore ha subito «un trauma discorsivo-distruttivo dell'emicingolo scapolare destro, con lesione del capolungo del muscolo bicipite brachiale» riconducibile al movimento di tensione e torsione impresso dal cavo metallico attorcigliato utilizzato per lâ'imbracatura delle travi.

I rilievi della parte ricorrente investono lâ'affermato rapporto di causalitÃ tra il difetto dello strumento {id est: il suo attorcigliamento) e lâ'evento lesivo, senza perÃ² indicare fatti realmente decisivi, nel senso richiesto da questa Corte, ovvero tali che se valutati avrebbero condotto con certezza e non con prognosi di mera probabilitÃ o possibilitÃ ad un esito diverso della lite (tra le altre: Cass. nr. 18368 del 2013 e Cass. nr. 3668 del 2013).

Con il terzo motivo â ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. â Ã dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge nr. 84 del 1994.

EÃ censurata la statuizione della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto unica responsabile dell'obbligo di sicurezza la societÃ TIV e non anche la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia.

Il motivo Ã infondato.

La sentenza gravata, come giÃ osservato, ha ricondotto lâ'evento interamente alla cattiva organizzazione della societÃ T.I.V., tenuta alla manutenzione delle attrezzature adoperate per lâ'attivitÃ lavorativa (cioÃ i cavi per lâ'imbracatura delle travi) ed al controllo di effettiva idoneitÃ delle stesse; rispetto a tale e decisivo accertamento di fatto, resta inconferente il prospettato vizio di sussunzione.

In ogni caso, la sentenza impugnata si Ã uniformata a precedenti arresti di questa Corte (nr. 24217 del 2017; nn. 17092 e 17334 del 2012) che, in relazione a fattispecie in parte anche ricadenti sotto la vigenza della legge nr. 84 del 1994, ha ritenuto le compagnie portuali costituite in forma di cooperativa fossero esenti da responsabilitÃ per gli infortuni occorsi ai lavoratori, in

quanto mere fornitrici di manodopera qualificata alle imprese titolari dell'esecuzione di operazioni e servizi portuali.

In definitiva, la sentenza va esente dalle censure mosse ed il ricorso, di conseguenza, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 quater d'atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27.11.2018

Campi meta

Massima : *Sussiste la responsabilità della società incaricata della manutenzione delle attrezzature operanti in ambito portuale per l'incidento occorso al lavoratore, riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso di specie, il lavoratore ha utilizzato, durante una manovra di imbracatura di travi, un cavo metallico attorcigliato, fornito dalla società medesima, nonostante fosse stata previamente segnalata a quest'ultima la necessità di sostituire i cavi in quanto non idonei alla maneggevolezza e, dunque, potenzialmente pericolosi. La condotta omissiva della società, consistita nel mancato intervento manutentivo e nella persistente fornitura di attrezzature non conformi agli standard di sicurezza, integra gli estremi della responsabilità per violazione degli obblighi prevenzionistici ex D.Lgs. n. 81/2008.*

(Rocchina Staiano)

Supporto Alla Lettura :

INFORTUNIO SUL LAVORO

Per infortunio sul lavoro deve intendersi un evento lesivo avvenuto per causa violenta (con azione intensa e concentrata nel tempo), in occasione di lavoro, dal quale astrattamente possono conseguire, nei casi più gravi, la morte del lavoratore oppure postumi di natura permanente (incidenti sulla capacità lavorativa generica e sull'efficienza psicofisica) oltre che temporanei. Ogni evento può definirsi avvenuto per causa ed in occasione di lavoro, anche al di fuori dell'orario di lavoro, quando il lavoro sia stato la causa del rischio. È necessario che intercorra un nesso di causalità anche mediato ed indiretto, tra attività lavorativa e sinistro. Deve ricorrere un rischio specifico o di un rischio generico aggravato dal lavoro e non di un mero rischio generico incombente sulla generalità delle persone (indipendente dalle condizioni peculiari del lavoro). Rilevano tutte le condizioni, anche ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è immanente il rischio di danno per il lavoratore. Solo il rischio elettivo, ovvero quello rapportabile a fatto proprio esclusivo e frutto di una libera e spontanea determinazione del lavoratore, estraneo alle mansioni ed al lavoro, esclude l'occasione di lavoro. È infortunio sul lavoro anche il cosiddetto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.